



MITTELSTANDSKREIS

Deutschland • Österreich • Schweiz • Luxemburg

Statuto dell'Associazione

Mittelstandskreis

für den Elektrofacheinzelhandel



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“Mittelstandskreis für den Elektrofacheinzelhandel”

§ 1

Nome e forma giuridica

1. L'Associazione è denominata

Mittelstandskreis für den Elektrofacheinzelhandel

(di seguito “MK”).

2. L'Associazione è priva di personalità giuridica.
3. L'Associazione non svolge alcuna attività commerciale. L'Associazione non ha scopo di lucro.

§ 2

Scopo dell'Associazione

1. MK mira a rafforzare le prestazioni dei rivenditori di materiale elettrico di medie dimensioni aderenti e a migliorare la competitività dei suoi soci nel mercato degli elettrodomestici (“beni bianchi”).
2. Al fine di rafforzare le prestazioni dei rivenditori di materiale elettrico aderenti e di soddisfare meglio le legittime aspettative dei consumatori, MK può formulare raccomandazioni non vincolanti per l'esercizio dell'attività di rivenditore di beni oggetto del presente contratto, quali raccomandazioni di marketing, pubblicità o relative agli standard minimi di servizio.
3. MK collabora con BSH Hausgeräte GmbH e le società di vendita del gruppo (di seguito: “società di vendita BSH”). Tramite queste società di vendita BSH, vengono presentati a MK programmi per rivenditori specializzati denominati “extraKlasse”, “EXCLUSIV”, “excellent” ed “energy”. Presso le società di vendita BSH, i soci possono usufruire di programmi per rivenditori specializzati per la commercializzazione esclusiva offerti nel Paese dove il rispettivo socio ha la sede legale.
4. Lo scopo dell'Associazione non è formare una nuova cooperativa commerciale o adempiere ai compiti delle cooperative esistenti. L'Associazione si occuperà piuttosto di servizi complementari al settore di attività di tali cooperative. Pertanto, possono aderire all'Associazione sia i membri di tali cooperative sia i commercianti che non ne fanno parte.

§ 3

Sede, esercizio finanziario, durata

1. MK ha la propria sede a Monaco di Baviera.
2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
3. L'Associazione ha una durata indefinita.

§ 4

Soci

1. Solo i rivenditori di materiale elettrico di medie dimensioni possono aderire all'Associazione, a condizione che la/e loro attività specializzata/e abbiano sede legale in Germania, Austria, Svizzera o Lussemburgo e soddisfino i seguenti criteri:
 - (1) L'attività specializzata ha un'area dedicata agli elettrodomestici ("beni bianchi") nei suoi locali di vendita.
 - (2) Chiunque può accedere ai locali di vendita senza particolari autorizzazioni.
 - (3) L'attività specializzata dispone dei prerequisiti organizzativi per soddisfare i criteri di distribuzione dei programmi per rivenditori specializzati ai sensi del § 7 e, su richiesta, il socio può dimostrarlo all'Associazione.
2. Un rivenditore di materiale elettrico è considerato una media impresa ai sensi del § 4 comma 1, solo se il suo fatturato totale non supera i 50 milioni di euro netti annui (IVA esclusa), a meno che il Consiglio di amministrazione non decida diversamente a sua discrezione in singoli casi. Nel determinare il fatturato totale, si sommano tutti i fatturati netti (IVA esclusa, non limitati ai beni bianchi) del rivenditore di elettrodomestici, comprese tutte le società a esso collegate ai sensi dei §§ 15 e seguenti AktG (legge tedesca sulle società per azioni).

§ 5

Ammissione dei soci

1. La domanda di ammissione come socio con una o più attività specializzate deve essere indirizzata all'ufficio MK. La domanda deve essere presentata per iscritto e contenere tutte le informazioni necessarie per decidere se i requisiti per l'ammissione del richiedente con uno o più attività specializzate ai sensi del presente Statuto sono soddisfatti, in particolare se il commerciante può adempiere agli obblighi previsti dal presente Statuto.
2. L'ufficio esamina se, in base alle informazioni fornite dal richiedente, i requisiti per l'ammissione ai sensi del § 4 del presente Statuto sono soddisfatti. L'ufficio trasmette la domanda con la relativa dichiarazione, indicando eventualmente la disposizione statutaria non rispet-

tata, ai membri del Consiglio di amministrazione della rispettiva regione per la decisione. I membri del Consiglio di amministrazione della rispettiva regione decidono sull'ammissione a loro discrezione; tale decisione non deve essere motivata. L'ufficio notifica la decisione al richiedente. La decisione non è impugnabile.

3. L'ammissione di un nuovo socio ha una validità iniziale di un solo anno dalla data di accettazione come "adesione di prova". Se non viene disdetta per iscritto almeno un mese prima della scadenza del primo anno, l'adesione di prova diventerà a tempo indeterminato; il diritto di disdire l'adesione di prova spetta sia all'Associazione che al nuovo socio.
4. I diritti e gli obblighi del presente Statuto si estendono solo alle attività specializzate del socio sottoposte a verifica nell'ambito della procedura di cui sopra e non contestate. Se un socio desidera richiedere l'ammissione di un'altra attività specializzata, può presentare una domanda per la quale si applicano di conseguenza le regole di ammissione all'Associazione ai sensi del § 5 commi da 1 a 3. Ciò vale anche nel caso in cui il socio acquisisca e prosegua l'attività specializzata di un altro socio.
5. Se le attività specializzate sono gestite da soggetti giuridici diversi, ma sono società affiliate ai sensi dei §§ 15 e seguenti AktG, ogni soggetto giuridico dovrà richiedere l'adesione per le attività specializzate da esso gestite in conformità con le suddette regole di cui al § 5 commi da 1 a 4. Ogni persona giuridica è un socio ai sensi del presente Statuto, a meno che lo Statuto non preveda diversamente. I soci che sono società affiliate ai sensi dei §§ 15 e seguenti AktG devono informare MK. MK ha il diritto di indirizzare la corrispondenza a una delle società così affiliate anche in rappresentanza delle altre società. Se un socio viene escluso per giusta causa ai sensi del § 6 comma 2 del presente Statuto, con il suo recesso termina anche l'appartenenza di tutti i soci a esso affiliati ai sensi dei §§ 15 e seguenti AktG, purché il Consiglio di amministrazione decida in tal senso.

§ 6

Recesso dei soci

1. Ogni socio ha il diritto di recedere senza preavviso. L'Associazione può inoltre revocare l'adesione con un preavviso di sei mesi rispetto alla fine di un trimestre di calendario. Il recesso non richiede alcuna motivazione. Qualsiasi recesso deve avvenire per iscritto.
2. Un socio può essere espulso dall'Associazione per giusta causa.

In particolare costituiscono giusta causa:

- (1) la cessazione delle condizioni di adesione ai sensi del § 4;
- (2) una grave violazione degli obblighi di cui al § 7, in particolare delle linee guida emanate ai sensi del § 7 comma 12; anche le violazioni non gravi che non vengono sanate entro un periodo di tempo ragionevole nonostante l'avviso dell'Associazione o se si verificano ripetutamente nel tempo costituiscono violazioni gravi;

- (3) l'apertura di una procedura d'insolvenza sul patrimonio del socio;
 - (4) il cambio di titolare, se si tratta di un'impresa individuale, o una modifica sostanziale della quota di partecipazione del socio;
 - (5) il rifiuto di partecipare al sistema di addebito diretto SEPA e qualsiasi altra azione che comporti la mancata riscossione da parte di MK delle quote annuali previste dal presente Statuto oltre tre mesi dopo la loro scadenza;
 - (6) informazioni false o incomplete fornite dal socio in relazione alla domanda di ammissione ai sensi del § 5 comma 1.
3. Il Consiglio di amministrazione decide sull'espulsione di un socio in conformità con il comma 2 a maggioranza dei voti dei suoi membri. Prima di prendere la decisione, il socio deve essere ascoltato e avere la possibilità di esprimere le proprie considerazioni; nel caso del comma 2 punto (2), ciò può essere integrato con l'avviso ivi previsto. L'adesione termina il giorno della decisione sull'esclusione.
 4. Il socio che si è ritirato dall'Associazione deve restituire immediatamente alla società di vendita BSH interessata, su richiesta di quest'ultima, le apparecchiature dei programmi per rivenditori specializzati ancora in suo possesso dietro pagamento del prezzo di costo.
 5. Al socio recedente non sarà corrisposta alcuna quota del patrimonio associativo e non saranno rimborsate le quote associative già versate.

§ 7

Diritti e doveri dei soci

1. I soci possono partecipare agli affari dell'Associazione e al raggiungimento dei suoi obiettivi attraverso i membri del Consiglio di amministrazione della loro regione.
2. I soci hanno il diritto di acquistare uno o più dei programmi per rivenditori specializzati offerti in ciascun Paese ai sensi del § 2 comma 3 del presente Statuto dalle società di vendita BSH.
3. I soci possono dare suggerimenti ai membri del Consiglio di amministrazione della loro regione sulla realizzazione e l'ulteriore sviluppo dei programmi per rivenditori specializzati.
4. I soci sono tenuti a promuovere l'obiettivo dell'Associazione al meglio delle loro capacità e nei limiti di legge.
5. I soci sono tenuti a rispettare le leggi vigenti quando offrono i prodotti dei programmi per rivenditori specializzati, in particolare le norme per la tutela dei consumatori e la libera e leale concorrenza.

6. Il socio deve soddisfare i requisiti di cui al § 4 comma 1 relativi alla/e sua/e attività specializzata/e. Inoltre, il socio deve garantire che nella/e sua/e attività specializzata/e siano costantemente soddisfatti i seguenti requisiti qualitativi:

- (1) Ogni socio presenta in modo opportuno le apparecchiature dei programmi per rivenditori specializzati nei propri locali di vendita e le offre a titolo preferenziale ai consumatori finali. Il socio promuove la reputazione dei marchi delle società di vendita BSH e ne protegge l'immagine, curando il modo in cui vengono presentati (in particolare con l'ausilio di materiali di vendita specifici per i prodotti delle società di vendita BSH), proposti e consigliati.
- (2) I locali di vendita del socio sono aperti durante il normale orario di lavoro. Qui, una selezione rappresentativa di elettrodomestici dei programmi per rivenditori specializzati offerti dal socio è esposta in modo permanente, professionale e accattivante, a seconda delle dimensioni del negozio. Questo vale per tutte le categorie di prodotti incluse nel rispettivo programma per rivenditori specializzati, a eccezione delle categorie che non fanno in alcun modo parte dell'offerta del socio.
- (3) Il socio ha collegato almeno un'apparecchiatura di ogni programma per rivenditori specializzati da lui offerto in negozio (almeno un circuito demo) per poterne illustrare le funzionalità al cliente.
- (4) Il socio include anche accessori originali nella linea di prodotti per modelli di rivenditori specializzati proposti.
- (5) Il socio si impegna a commercializzare attivamente i modelli per rivenditori specializzati. In particolare, partecipa regolarmente alle campagne di marketing organizzate dalle società di vendita BSH per i programmi per rivenditori specializzati proposti.
- (6) Il socio dispone di personale di vendita professionalmente preparato in materia di prodotti e merci e che partecipa regolarmente ai corsi di formazione organizzati dalle società di vendita BSH sulle apparecchiature dei programmi per rivenditori specializzati. Il personale di vendita qualificato è disponibile durante gli orari di apertura in numero adeguato rispetto alle dimensioni dell'attività specializzata per fornire consulenze personali e telefoniche complete ai clienti.
- (7) In relazione all'acquisto di apparecchiature dei programmi per rivenditori specializzati, il socio offre al cliente anche il trasporto fino al sito di utilizzo, il collegamento, la messa in funzione e fornisce istruzioni individuali sul funzionamento dell'apparecchiatura. Il socio deve inoltre offrire al cliente un servizio di assistenza qualificato prima e dopo l'acquisto, in particolare per rimediare a danni e malfunzionamenti dell'apparecchiatura nel più breve tempo possibile. Per questi servizi, oltre al prezzo di acquisto, possono essere applicate commissioni a prezzi di mercato. L'apparecchiatura va consegnata al cliente finale fino al sito di utilizzo e in nessun caso può essere lasciata sul marciapiede.

- (8) Il socio si offre di smaltire in modo professionale i materiali di imballaggio e i vecchi elettrodomestici in conformità alle disposizioni di legge.
- (9) Il socio si astiene dall'apportare o far apportare modifiche ai modelli per rivenditori specializzati. In particolare, al socio è vietato rimuovere o alterare qualsiasi numero di fabbricazione apposto sui modelli per rivenditori specializzati o sulla loro confezione.
7. Se il socio vende le apparecchiature dei programmi per rivenditori specializzati via Internet, deve soddisfare anche i seguenti requisiti:
- (1) Il sito web attraverso il quale vengono vendute le apparecchiature dei programmi per rivenditori specializzati deve garantire, per quanto riguarda tipologia, aspetto, qualità e servizi aggiuntivi offerti, condizioni almeno paragonabili a quelle offerte dal socio nel suo negozio.
- (2) Per quanto riguarda il design e la qualità tecnica, si deve garantire che le apparecchiature dei programmi per rivenditori specializzati siano presentate in modo accattivante e che il cliente possa agevolmente navigare e visualizzare il sito web dal browser. Ciò include, in particolare, una funzione di ricerca a testo integrale che consente di ricercare i prodotti in base al nome del modello.
- (3) Sulla pagina iniziale e in relazione all'offerta delle apparecchiature dei programmi per rivenditori specializzati, devono essere chiaramente indicati il nome e l'indirizzo del negozio del socio, l'indirizzo per i resi e il servizio di consulenza personale e telefonica. Il nome del sito web deve indicare che vi è un collegamento al negozio. Le indicazioni per raggiungere il negozio devono essere stampabili e collegate a un pianificatore di itinerari.
- (4) Il socio offre ai clienti su Internet servizi di consulenza personalizzata e di durata e qualità analoghe a quelle del negozio fisico.
- (5) Il socio deve offrire su Internet almeno due apparecchiature diverse per ciascuna categoria di prodotti dei programmi per rivenditori specializzati a cui aderisce. Le apparecchiature dei programmi per rivenditori specializzati devono essere presentate con riferimenti propri delle società di vendita BSH, in particolare illustrazioni, specifiche di prodotto e spiegazioni comprensibili delle loro caratteristiche tecniche.
- (6) Il socio non deve mettere in vendita o accettare ordini per apparecchiature dei programmi per rivenditori specializzati che non è in grado di consegnare al cliente entro cinque giorni lavorativi (esclusi ritardi imprevisti nella consegna da parte delle società di vendita BSH). Si impegna a fornire sul proprio sito web informazioni chiaramente visibili sul periodo di consegna delle apparecchiature dei programmi per rivenditori specializzati. Il termine di consegna delle apparecchiature offerte su Internet nei programmi per rivenditori specializzati non può superare i cinque giorni lavorativi.

- (7) L'ordine online delle apparecchiature dei programmi per rivenditori specializzati deve essere effettuato tramite una connessione sicura in conformità ai rispettivi standard tecnici vigenti. A tal fine, il livello di sicurezza deve essere riportato in modo trasparente nelle aree del sito web riservate alle ordinazioni. Il cliente deve ricevere immediatamente le informazioni sullo stato di avanzamento (accettazione o rifiuto) di ogni ordine effettuato.
- (8) Il socio deve inoltre offrire al cliente il trasporto fino al sito di utilizzo e il collegamento con l'acquisto via Internet di apparecchiature dei programmi per rivenditori specializzati. Il socio deve inoltre offrire al cliente un servizio di assistenza qualificato prima e dopo l'acquisto, in particolare per rimediare a danni e malfunzionamenti dell'apparecchiatura nel più breve tempo possibile. Per questi servizi, oltre al prezzo di acquisto, possono essere applicate commissioni a prezzi di mercato. Il socio deve consegnare l'apparecchiatura al cliente finale fino al sito di utilizzo e in nessun caso può lasciarla sul marciapiede.
- (9) I requisiti di cui al § 7 comma 6 punti (6), (8) e (9) si applicano anche alla distribuzione via Internet.
8. I soci sono tenuti a partecipare a un cosiddetto ripartitore di benefici MK per i grandi elettrodomestici in almeno uno dei due programmi per rivenditori specializzati "extraKlasse" o "EXCLUSIV". Il Consiglio di amministrazione può stabilire uno specifico ripartitore di benefici MK per singoli prodotti dei programmi per rivenditori specializzati. Con tali delibere, il Consiglio di amministrazione può selezionare un massimo di quattro prodotti all'anno e un programma per rivenditori specializzati per ciascun ripartitore di benefici MK. Ogni socio è quindi tenuto ad acquistare una o due unità (a seconda dei programmi per rivenditori specializzati scelti) dei prodotti selezionati al momento stabilito per ciascuno di essi dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione informerà i soci a tempo debito sui prodotti selezionati per un determinato ripartitore di benefici MK. È possibile realizzare ulteriori campagne per questi e altri programmi per rivenditori specializzati (in particolare "excellent", "energy" e piccoli elettrodomestici di "extraKlasse" ed "EXCLUSIV"); in tal caso, fatta salva la disposizione di cui al § 7 comma 6 punto (5), la partecipazione dei soci è su base volontaria.
9. I soci si impegnano a pagare una quota annuale all'Associazione per permetterle di coprire i costi di gestione. Se più soci costituiscono società affiliate ai sensi dei §§ 15 e seguenti AktG, essi sono tenuti a versare la quota associativa una sola volta come debitori solidali. La quota annuale, purché disponibile presso una delle banche convenzionate del socio, deve essere pagata tramite sistema di addebito diretto SEPA nel primo trimestre dell'anno solare per l'esercizio finanziario in corso. In caso di ammissione nel corso dell'anno, l'intera quota annuale è immediatamente esigibile. Il recesso dall'adesione o l'esclusione per giusta causa esclude il rimborso parziale dell'abbonamento annuale. Se un richiedente viene ammesso come nuovo socio dopo il 30 giugno di un anno solare, l'obbligo di contribuzione per il resto dell'anno in corso viene dimezzato. I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente all'ufficio MK qualsiasi modifica dei dati relativi al sistema di addebito diretto SEPA. Se MK sostiene costi aggiuntivi perché la notifica non è stata fatta o non è stata fatta in

tempo, perché il conto indicato non ha fondi sufficienti o per altri motivi attribuibili al socio, quest'ultimo è tenuto a rimborsare a MK i costi aggiuntivi. Il Consiglio di amministrazione decide l'importo del contributo a maggioranza semplice.

10. La reciproca responsabilità dei soci nell'esercizio dei loro diritti di socio si limita agli atti intenzionali.
11. I soci si impegnano a vendere le apparecchiature dei programmi per rivenditori specializzati solo ai consumatori finali o ad altri soci MK, ma non a società commerciali che non fanno parte di MK. Questo obbligo vale solo per la rivendita a clienti in Germania, Austria, Svizzera e Lussemburgo.
12. Il Consiglio di amministrazione può, mediante delibera, emanare linee guida sui criteri di qualità ai sensi del § 7 del presente Statuto, che saranno vincolanti per i soci. I soci possono consultare le relative linee guida sul sito web dell'Associazione.
13. Il Consiglio di amministrazione può, mediante delibera, esentare i soci dagli obblighi di cui al § 7 comma 11 dello Statuto, in tutto o in parte, se ciò è nel legittimo interesse di un socio, se il socio non viene arbitrariamente favorito rispetto ad altri soci e se l'esenzione può favorire le finalità dell'Associazione ai sensi del § 2 dello Statuto. Tale esenzione può essere disposta anche a favore di un gruppo di soci con analoghe caratteristiche. La delibera deve indicare la relativa disposizione statutaria e l'ambito di applicazione dell'esenzione. Il Consiglio di amministrazione concederà tale esenzione solo nella misura necessaria a salvaguardare i legittimi interessi del socio o dei soci interessati e a promuovere le finalità dell'Associazione. Il Consiglio di amministrazione può subordinare tale esenzione a requisiti e condizioni. La delibera ai sensi del presente § 7 comma 13 richiede una maggioranza di almeno tre quarti di tutti i membri eletti del Consiglio di amministrazione aventi diritto di voto al momento della sua approvazione. Il Consiglio di amministrazione può revocare un'esenzione mediante delibera con la maggioranza richiesta ai sensi del § 12 comma 9 del presente Statuto.

§ 8

Protezione dei dati

MK si impegna a rispettare tutte le normative in materia di protezione dei dati. I soci di MK vengono informati sul trattamento dei loro dati personali in un'informativa separata sulla protezione dei dati.

§ 9

Organizzazione nelle regioni

1. I soci sono suddivisi in 8 regioni in base alla loro sede aziendale, in modo da tenere conto delle specificità dei mercati regionali nelle attività dell'Associazione.

2. Le regioni sono:
 1. Nord: Schleswig-Holstein, Amburgo, Brema, Bassa Sassonia
 2. Est: Meclemburgo-Pomerania Occidentale, Brandeburgo, Berlino, Sassonia-Anhalt, Sassonia, Turingia
 3. Ovest: Renania Settentrionale-Vestfalia
 4. Centro: Assia, Renania-Palatinato, Saarland, Lussemburgo
 5. Sud: Baviera
 6. Sudovest: Baden-Württemberg
 7. Austria
 8. Svizzera

3. Ogni regione deve nominare fino a due membri del Consiglio di amministrazione. Questi sono eletti dai soci della regione a maggioranza dei voti espressi. I dettagli dell'elezione, in particolare le modalità, la procedura, l'ora e il luogo, saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione e a sua discrezione, in conformità al § 11 del presente Statuto. In caso di dimissioni di un suo membro prima della scadenza del mandato, il Consiglio di amministrazione nominerà un nuovo membro della regione interessata per il mandato rimanente mediante delibera, tenendo conto dei requisiti di cui al § 12 comma 4.

4. Finché una regione non dispone di due membri del Consiglio di amministrazione, le funzioni del membro o dei membri mancanti saranno svolte in comune dal presidente del Consiglio di amministrazione e dall'unico membro della regione o, se la regione non dispone di alcun membro, dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio di amministrazione. Lo stesso vale nel caso in cui uno o entrambi i membri del Consiglio di amministrazione di una regione siano impossibilitati a partecipare.

§ 10 **Comitati**

1. Il Consiglio di amministrazione di MK può formare vari comitati. I comitati hanno il compito di partecipare alla realizzazione e all'ulteriore sviluppo dei programmi per rivenditori specializzati in collaborazione con i rappresentanti di BSH Hausgeräte GmbH, nonché all'elaborazione di raccomandazioni ai sensi del § 2 comma 2 del presente Statuto e alla gestione di servizi ai clienti per i soci.

2. I comitati sono composti ciascuno da diversi membri del Consiglio di amministrazione.

3. Le delibere dei comitati richiedono la maggioranza semplice dei voti dei relativi soci.

§ 11

Assemblee generali

1. Il Consiglio di amministrazione convoca le assemblee generali se gli interessi dell'Associazione lo richiedono o se almeno un quinto dei soci ne fa richiesta per iscritto, indicandone lo scopo e i motivi.
2. Le delibere dei soci saranno adottate, nei limiti consentiti dalla legge, a maggioranza semplice dei voti espressi. Ogni socio ha diritto a un voto; i soci che costituiscono società affiliate ai sensi dei §§ 15 e seguenti AktG hanno diritto a un solo voto congiunto, contando il voto espresso per primo. Le delibere dei soci possono essere adottate anche al di fuori delle assemblee mediante comunicazione a distanza, in particolare tramite Internet, e-mail, telefax, telefono o per iscritto o mediante una combinazione di questi metodi o di altri simili, a condizione che il Consiglio di amministrazione decida in tal senso a maggioranza semplice. Il Consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di approvazione delle delibere da parte dei soci al di fuori delle assemblee.
3. Nei limiti consentiti dalla legge, l'Assemblea generale potrà sempre raggiungere il quorum indipendentemente dal numero di soci presenti.

§ 12

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è responsabile della gestione di MK. Il Consiglio di amministrazione può, a maggioranza semplice, delegare alcuni poteri di gestione al presidente del Consiglio di amministrazione o al responsabile dell'ufficio. Inoltre, il Consiglio di amministrazione può decidere di istituire determinati comitati e di delegare le relative attività a uno o più membri del Consiglio di amministrazione.

L'Associazione sarà rappresentata congiuntamente sia in sede giudiziale che stragiudiziale dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio di amministrazione, entrambi membri dell'organo di rappresentanza ai sensi del § 26 BGB (codice civile tedesco).

2. La gestione del Consiglio di amministrazione e il potere di rappresentanza del presidente e del vicepresidente si esercitano solo nei limiti del patrimonio associativo. I membri del Consiglio di amministrazione sono tenuti a fare presente la limitazione del loro potere di rappresentanza in ogni atto legale e a stipularlo solo a condizione che la responsabilità dei soci dell'Associazione si limiti al patrimonio associativo.
3. Il Consiglio di amministrazione è composto dai membri eletti dalle regioni in conformità al § 9 commi 3 e comprende quindi fino a sedici membri. Il Consiglio di amministrazione raggiunge il quorum se almeno dieci dei suoi membri partecipano all'approvazione delle delibere.

4. Possono essere eletti membri del Consiglio di amministrazione solo coloro che, al momento dell'elezione, non abbiano superato il 67° anno di età e siano proprietari, comproprietari o membri dell'organo direttivo di un'azienda socia dell'Associazione la cui adesione non sia stata revocata. Se un membro del Consiglio di amministrazione perdesse l'idoneità ai sensi del regolamento di cui sopra nel corso del mandato, la sua carica di membro del Consiglio di amministrazione di MK decadrebbe. Tuttavia, il superamento del limite di età durante il mandato non pregiudica il mandato di un membro del Consiglio di amministrazione.

Il mandato del Consiglio di amministrazione dura quattro anni. A prescindere dalla scadenza del mandato, il Consiglio di amministrazione resterà in carica fino a quando non si terrà una nuova elezione.

5. Oltre alla gestione di MK, i membri del Consiglio di amministrazione hanno in particolare il compito di partecipare all'ammissione e all'esclusione dei soci, di far parte dei comitati e di eleggere il presidente del Consiglio di amministrazione e il suo vice (§12 comma 7).
6. I membri del Consiglio di amministrazione possono essere rieletti.
7. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente a maggioranza semplice dei voti espressi. Le astensioni non vengono conteggiate.
8. Il Consiglio di amministrazione si riunisce quando necessario, ma almeno due volte l'anno.
9. Le delibere del Consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi. Ogni membro del Consiglio di amministrazione dispone di un voto. Le delibere del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche al di fuori delle riunioni mediante comunicazione a distanza, in particolare tramite Internet, e-mail, fax, telefono o per iscritto o mediante una combinazione di queste procedure o di altre analoghe, se il presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente lo richiede.
10. Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di adottare un regolamento finanziario che stabilisca ragionevoli rimborsi spese mensili e per le riunioni, nonché un regolamento per le indennità di viaggio dei suoi membri. I rimborsi spese mensili tengono conto, in particolare, dei costi telefonici e postali per la comunicazione/corrispondenza con gli altri membri, della perdita di introiti per le attività di preparazione e follow-up delle riunioni, ad esempio del Consiglio di amministrazione o dei comitati; i rimborsi spese relativi alle riunioni tengono conto in particolare della perdita di introiti nei giorni di svolgimento delle sedute.

§ 13

Ufficio

1. MK mantiene un ufficio presso la propria sede per la gestione e l'amministrazione dell'Associazione.
2. L'ufficio ha un responsabile che viene nominato dal Consiglio di amministrazione mediante delibera. Il responsabile dell'ufficio non deve necessariamente essere socio dell'Associazione.
3. Il Consiglio di amministrazione ha inoltre la facoltà di incaricare terzi esterni per la fornitura di servizi amministrativi e di altro tipo.

§ 14

Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio associativo sarà versato ai soci.

§ 15

Invalidità

1. Se singole disposizioni del presente Statuto sono o diventano invalide, ciò non pregiudica le restanti disposizioni. In particolare, l'Associazione non potrà sciogliersi per l'invalidità di singole disposizioni.
2. I soci sono tenuti ad adottare, al posto di qualsiasi disposizione invalida dello Statuto, una disposizione valida che persegua le finalità dell'Associazione e lo scopo della disposizione invalida, per quanto legalmente possibile.

§ 16
Foro competente

Il foro competente per tutte le controversie tra l'Associazione e i suoi soci o tra i soci stessi, purché riguardino gli interessi dell'Associazione, è Monaco di Baviera.

La presente traduzione degli Statuti ha uno scopo puramente informativo e non vincolante. Solo la versione tedesca dello Statuto è vincolante.

Monaco di Baviera, il 11.12.2023





Mittelstandskreis Geschäftsstelle • Carl-Wery-Str. 34 • D-81739 München

Telefon: +49 89 4590-2021/-5191 • Fax: +49 89 4590-3791

kontakt@mittelstandskreis.com • www.mittelstandskreis.com